



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 150/16/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELESTAR S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IDENTIFICATO DAL MARCHIO “TELESTAR”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 117/2005  
(CONTESTAZIONE N. 6/2016/CO.RE.COM. PIEMONTE - FASC. 35/16/MS-CRC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’art. 40, comma 1;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 27 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte, del 7 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS recante “*Delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni*” che attribuisce ai CO.RE.COM. l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio di conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio all’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome*”;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la conferenza dei Presidenti e delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province autonome;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro, sottoscritta in data 10 luglio 2009,

per l'attuazione della delega al Comitato regionale per le comunicazioni nell'ambito della Regione Piemonte;

VISTA la convenzione del 17 settembre 2012, recante “*Delega di funzioni ai comitato regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Piemonte l'esercizio delle funzioni di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio delle attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e contestazione**

Con atto n. 6/2016, del 13 aprile 2016, notificato in pari data, il CO.RE.COM. Piemonte contestava alla società Telestar S.r.l. (di seguito anche Società), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale identificato dal marchio “*Telestar*”, la presunta violazione dell'art. 40, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che è vietata la televendita che induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute.

In particolare, il CO.RE.COM. evidenzia che, dalla visione della registrazione della programmazione andata in onda dalle ore 00:00 del 28 settembre 2015 alle ore 24:00 del 4 ottobre 2015, è emerso che durante la trasmissione “*Kalaishop*”, negli orari e nei giorni di seguito indicati sono state trasmesse televendite relative al prodotto “*Wordermax*”, estrattore di sostanza primarie da frutta e verdura, che inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute, in violazione dell'art. 40, comma 1, del *Tusmar*.

- 1) 28 settembre 2015, dalle ore 7.37.48 alle ore 8.06.27;
- 2) 28 settembre 2015, dalle ore 11.09.33 alle ore 12.06.49;
- 3) 28 settembre 2015, dalle ore 13.37.00 alle ore 14.05.35;
- 4) 29 settembre 2015, dalle ore 7.35.00 alle ore 8.04.42;
- 5) 29 settembre 2015, dalle ore 11.07.41 alle ore 12.05.04;
- 6) 29 settembre 2015, dalle ore 13.35.15 alle ore 14.03.52;
- 7) 30 settembre 2015, dalle ore 7.34.23 alle ore 08.02.05;
- 8) 30 settembre 2015, dalle ore 11.06.05 alle ore 12.03.20;
- 9) 30 settembre 2015, dalle ore 13.33.31 alle ore 14.02.08;
- 10) 1 ottobre 2015, dalle ore 7.32.36 alle ore 08.01.12;
- 11) 1 ottobre 2015, dalle ore 11.04.15 alle ore 12.01.35;
- 12) 1 ottobre 2015, dalle ore 13.31.45 alle ore 14.00.25.

A titolo esemplificativo, in data 28 settembre 2015, durante il programma “Kalaishop”, alle ore 07:43:37, viene presentata la seguente testimonianza: *“Un paio di anni fa ho dovuto fare degli esami del sangue per un test fisico. Il mio dottore guardò gli esiti degli esami e mi disse che avevo il colesterolo alto e forse avrei dovuto fare esami per il resto della mia vita. Anche mio padre aveva problemi di colesterolo alto e così ho pensato che fosse ereditario e che non ci fosse molto da fare per evitarlo.*

*Un amico mi ha consigliato Wondermax e da lì le cose sono iniziate a migliorare. Prima di usare Wondermax il mio colesterolo era a 285 e ora è appena sopra i 200, entro i normali valori. Prima di arrivare ad usare medicina per abbassare il colesterolo, vi consiglio vivamente di provare Wondermax, ha funzionato per me, credo che funzionerà anche per voi”.*

A giudizio del CO.RE.COM. Piemonte, la televendita in tal modo tenderebbe a *“mettere in contrapposizione, come elementi positivi collegandoli al raggiungimento del risultato, l'utilizzo del prodotto Wondermax, il consiglio degli amici, l'esperienza personale e, come elementi negativi collegandoli al mancato raggiungimento del risultato, l'uso dei farmaci, il consulto medico e l'indeterminatezza delle sue prescrizione”.* Tali elementi indurrebbero *“a comportamenti pregiudizievoli per la salute in quanto viene veicolato il messaggio che il prodotto in questione può sostituire i farmaci che i medici prescrivono”.*

## **2. Deduzioni della Società**

In data 12 maggio 2016 (prot. CO.RE.COM. n. 17219/A04040 del 13 maggio 2016) la Società presentava memorie difensive chiedendo l'archiviazione del procedimento per le ragioni di seguito indicate.

In primo luogo, si eccepisce la tardività dell'accertamento e della contestazione poiché i presunti episodi di violazione risalgono a settembre-ottobre 2015, mentre la contestazione è di aprile 2016 e l'accertamento avrebbe data incerta, successiva al 16 febbraio.

Nel merito la Società evidenzia che “Wondermax”, in quanto estrattore di sostanze primarie da frutta e verdura, non è un prodotto farmaceutico e nemmeno un prodotto da banco e che pertanto lo stesso non ha la pretesa di entrare in competizione con un farmaco; circostanza, del resto, mai affermata nel messaggio pubblicitario.

Inoltre - prosegue la Società - trattandosi di un estrattore di sostanze primarie da frutta e verdura, la promozione invita ad adottare un'alimentazione sana e naturale come misura di prevenzione.

La Società, inoltre, nega la sussistenza della violazione di cui all'art. 40, comma 1, del *Tusmar*, in quanto la testimonianza offerta dalla televendita non invita ad ignorare l'importanza del consulto medico, ma suggerisce di controllare il colesterolo attraverso una sana alimentazione prima che diventi necessaria l'assunzione di farmaci.

Secondo la ricostruzione della Società, la testimonianza offerta dalla televendita è quella di un soggetto che, in seguito ad analisi di *routine*, scopre di avere un livello di colesterolo superiore a quello ottimale e si rivolge come prima cosa ad un medico che si

limita ad ipotizzare che il paziente avrebbe dovuto forse assumere dei farmaci, ma non adotta alcun tipo di prescrizione medica. Inoltre, la testimonianza parla di come sia possibile ridurre il colesterolo attraverso una corretta alimentazione e una vita sana, fatto questo confermato anche da recenti studi clinici.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

In via preliminare, occorre chiarire che non può essere accolto la censura della Società relativa alla tardività della contestazione.

Come correttamente evidenziato dal CO.RE.COM. *“l'atto di accertamento n. 6/2016, espressamente richiamato nell'atto di contestazione in oggetto, reca la data del 22 marzo 2016, mentre l'atto di contestazione, datato 13 aprile 2016, è stato notificato in pari data e, pertanto, rigorosamente nei termini previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689/1981”*. Ad ulteriore corollario, il CO.RE.COM. precisa che *“la segnalazione della supposta notizia dell'illecito da parte della Società incaricata è stata ricevuta [...] in data 16 febbraio 2016, attraverso la c.d. relazione dei monitori”*.

Nel merito, viceversa, si condivide il rilievo della Società secondo cui la telepromozione oggetto di attenzione non presenta caratteristiche tali da indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute. Il soggetto narrante, invero, pur suggerendo di ricorrere a rimedi naturali prima di assumere medicinali, non sconsiglia in assoluto il ricorso ad un consulto medico, ma si limita a riportare la propria esperienza personale nella quale un'alimentazione sana e naturale, favorita dall'utilizzo di un estrattore di sostanze primarie, ha portato a benefici per la salute.

Deve inoltre osservarsi che la testimonianza riportata in contestazione non è che un frammento della televendita, la quale per il resto si concentra sulla descrizione del prodotto, delle sue caratteristiche, del suo funzionamento e delle sue peculiarità rispetto ad un normale frullatore.

Da ultimo occorre evidenziare che il registro stilistico utilizzato dai soggetti narranti e dagli esperti del settore - descrittivo e poco enfatico - porta ad escludere che l'obiettivo o l'effetto della comunicazione commerciale in parola sia indurre un telespettatore a ritenere che la cura “alimentare” sia l'unica efficace e che sia sconsigliabile rivolgersi al medico.

Per le ragioni indicate si ritiene pertanto di accogliere la proposta di archiviazione formulata dal CO.RE.COM. Piemonte.

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Telestar S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo identificato dal marchio "Telestar", per la presunta violazione dell'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 117/2005.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi